

Prot. 579 / 2025 I

CA

4.11.2025

**Protocollo per l'individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi
ai difensori nei procedimenti relativi agli stranieri
di competenza del Tribunale e della Corte di Appello**

All'esito della riunione del 7 aprile 2025 il Presidente della Corte di Appello dr. Edoardo Barelli Innocenti, la Coordinatrice della Sezione Settima Civile -Protezione Internazionale- della Corte di Appello, dott.ssa Emanuela Germano Cortese, la Presidente della Sezione Nona del Tribunale di Torino, Dr.ssa Roberta Dotta, il Presidente del Tribunale dr. Villani, l'Ordine degli Avvocati di Torino nella persona della Presidente avv. Simona Grabbi e l'ASGI, in persona del Presidente pro tempore individuano i seguenti criteri condivisi per la determinazione dei compensi da riconoscere ai difensori in procedimenti speciali concernenti gli stranieri ammessi al patrocinio a spese dello Stato, *ex lege* o in forza di provvedimento ad hoc di competenza del Tribunale o della Corte d'Appello.

In particolare si tratta dei procedimenti:

- inerenti la convalida e la proroga di provvedimenti limitativi della libertà, adottati nei confronti dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, o volti all'esecuzione dell'espulsione dei cittadini non comunitari o dell'allontanamento dei cittadini comunitari;
- di reclamo, ai sensi dell'art 35 bis comma 4-bis del d.lgs 25/2008, avverso i decreti del Tribunale che accolgono o rigettano le istanze sospensione cautelare delle decisioni delle Commissioni Territoriali.

Premessa

Con legge 09/12/2024, n. 187, di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, è stata trasferita alla Corte di Appello in composizione monocratica la competenza (prima assegnata al Tribunale), per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure diverse dal trattenimento (*ex* articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Con la medesima legge è stato introdotto all'art.35 bis del decreto legislativo 25/2008 il comma 4 bis con cui è stata, altresì, assegnata alla Corte di Appello la competenza sui reclami avverso i decreti del Tribunale di accoglimento o rigetto delle istanze di sospensione provvisoria delle decisioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della protezione Internazionale.

Il Tribunale mantiene la competenza:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis del d.l. n. 241/2004, per i procedimenti di convalida e proroga delle misure di trattenimento, e per la convalida delle misure alternative al trattenimento, disposte nei confronti dei cittadini non comunitari, in pendenza di un giudizio promosso ex art. 30 o 31 D.lgs 286/98 (cass. Civ. Ord. n. 18622/2018);
- ai sensi dell'art. 20 comma 11 e 12 D. lgs 30/2007 (che rinviano all'art. 13 comma 5 bis D.lgs 286/98), per le misure di accompagnamento dei cittadini dell'Unione Europea nei cui confronti vengano eseguiti i provvedimenti di allontanamento.

In relazione a tali procedimenti, si concorda la applicazione dei seguenti criteri di liquidazione:

1) Giudizi di convalida, proroga e riesame delle misure di accompagnamento, di trattenimento e delle misure alternative al trattenimento.

Per le peculiarità dei procedimenti dei procedimenti di convalida e proroga, nonché quelli di riesame delle misure di trattenimento o alternative al trattenimento, che si caratterizzano per la massima concentrazione dell'attività difensiva, differenziandosi pertanto in misura rilevante dai giudizi contenziosi ordinari e semplificati, si conviene di applicare per analogia, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 55/2014, i compensi previsti per i **procedimenti di volontaria giurisdizione**, nei quali anche vi è una particolare concentrazione dell'attività ed è indicato un compenso unitario onnicomprensivo di tutte le fasi (esame e studio, introduttiva, trattazione, decisoria).

La suddetta particolarità dei procedimenti consente di giustificare la deroga alla previsione dell'art. 4 comma 4-bis D.M. 55/2014 secondo cui, in via generale, *"I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa"*.

Si conviene altresì di medesimi compensi per i giudizi sia innanzi al Tribunale che alla Corte di Appello: tale parificazione si giustifica alla luce del fatto che la Corte di Appello opera, così come il Tribunale come giudice di unico grado.

In base alla tabella 7 allagata al D.M. 55/2014, per i giudizi di volontaria giurisdizione di valore da Euro 26.000,01 a Euro 52,000,00 si determina il compenso minimo liquidabile, già operata la riduzione imposta dall'art. 130 DPR 115/2002, di **€ 584,00**.

Tabella 7 Procedimenti di Volontaria giurisdizione di valore da Euro 26.000,01 a Euro 52,000,00

	Valore medio	minimo tabellare	Compenso minimo dimezzato ex art. 130 Dpr 115/02
FASE			
compenso per tutta l'attività	2.336,00	1.168,00	584,00

Oltre a tali importi, va riconosciuto il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% in è previsto in misura fissa non derogabile.

2) Reclami sui decreti pronunciati ai sensi dell'art. 365 bis c. 4 D lgs 25/2008

Si tratta di procedimenti di tipo cautelare, pacificamente riconducibili alla tabella "10. PROCEDIMENTI CAUTELARI" allegata al D.M. 55/2014, la quale per le cause di valore da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00.

Nel caso in cui il **reclamo sia proposto dal Questore**, al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere riconosciuto il compenso di **€ 594,25**, oltre spese forfettarie, così determinato:

	Valore medio	minimo tabellare	Compenso minimo dimezzato ex art. 130 Dpr 115/02
FASE			
studio	1.175,00	587,50	293,75
introduttiva	851,00	425,50	0,00
istruttorie tratt			
tazione	1.985,00	992,50	0,00
decisionale	1.202,00	601,00	300,50
totale		0,00	594,25

Qualora il **reclamo sia proposto dal cittadino straniero** dovrebbe riconoscersi anche il compenso per la fase introduttiva, e quindi quello complessivo di **€ 807,00**, oltre spese forfettarie, così determinato:

	Valore medio	minimo tabellare	Compenso minimo dimezzato ex art. 130 Dpr 115/02
FASE			
studio	1.175,00	587,50	293,75
introduttiva	851,00	425,50	212,75
istruttorie tratt			
azione	1.985,00	992,50	0,00
decisionale	1.202,00	601,00	300,50
totale		0,00	807,00

Si conviene la immediata applicazione dei suddetti criteri di liquidazione ai procedimenti in corso.

Torino,

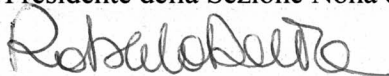
Il Presidente della Corte di Appello di Torino dr. Edoardo Barelli Innocenti



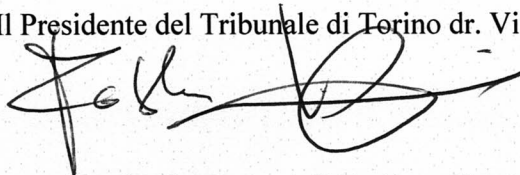
La Consigliera Coordinatrice della Sezione Settima Civile -Protezione Internazionale- della Corte di Appello dott.ssa Emanuela Germano Cortese

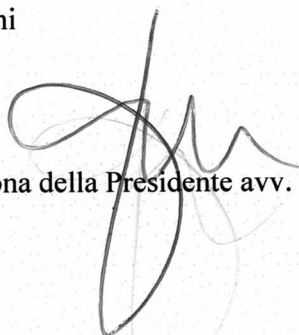


La Presidente della Sezione Nona del Tribunale di Torino, Dr.ssa Roberta Dotta



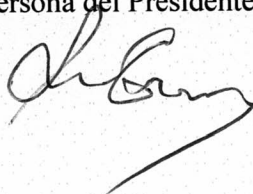
Il Presidente del Tribunale di Torino dr. Villani





L'Ordine degli Avvocati di Torino nella persona della Presidente avv. Simona Grabbi

L'ASGI, in persona del Presidente pro tempore



AVV. LORENZO TRUCCO